

**Presentazione del volume ANTONELLO CANZANO, *Credenza normativa e sistema politico in F. A. von Hayek*, Libreria Universitaria Editrice, Chieti, 2004**

---

«Prospettiva Persona» XIV (2005) 52, 102-103

Il testo si divide in tre parti:

nella **prima parte** dal titolo *La credenza normativa*, Canzano prende in esame l'origine e la funzione del diritto. Von Hayek adotta il modello evolucionistico-sistemico, contrapponendolo al modello costruttivistico (specie cap. IV). Il diritto non nasce in base alla volontà razionale rispetto ad uno scopo (cfr. p. 41, a p. 51 si parla di superstizione e a p. 24-25 della differenza tra cosmos e taxis), ma – come per il linguaggio o il mercato o istituzioni simili - in base ad un'evoluzione spontanea e selettiva di regole di condotta individuale (30) che si affermano in quanto meglio adatte a rendere possibile la coesistenza all'interno di una comunità (22. 58). Il diritto non ha nessuno scopo intenzionale previo alla sua costituzione, perché l'uomo non è in grado di governare e prevedere tutti gli effetti della sua condotta, pianificando, quindi, la società tutta (44)

«Al costruttivismo Hayek antepone un processo di evoluzione culturale di regole, modi di agire ed istituzioni che, adottate per la gran parte inconsapevolmente, si autoafferamarono in quanto conferivano al gruppo che le aveva adottate maggiori capacità di stabilità e successo rispetto ad altri gruppi» (49). In tal senso egli dà un grande valore alla tradizione come cammino verso ciò che è odiernamente valido e garante della civiltà e della libertà, la quale è appunto un artefatto della civiltà (56). In tal senso assume un particolare valore il diritto consuetudinario inteso non tanto come casistica particolare, quanto come principi generali illustrati e spiegati nella casistica (65). Ruolo particolare assume il giudice, vera e propria «istituzione dell'ordine spontaneo» (66), quale interprete, nella sentenza, del diritto: egli crea diritto (68).

La **seconda parte** porta il titolo *La giustizia come paradigma di un ordine politico*. La giustizia consiste nell'astratto principio di trattare tutti secondo le stesse norme (81): la nomocrazia soppianta la teleocrazia (81-2). Test dell'universalità come test per l'affermarsi di una regola come norma per tutti, cioè come norma formale e giusta in quanto a tutti applicabile (82-83).

La questione emersa nella prima parte relativa all'ordine giuridico spontaneo e formale viene ripetuta a proposito del giuspositivismo, considerato una forma di costruttivismo giuridico (cap. II, p. 85 segg.). Un'altra formulazione della corretta evoluzione di modelli evolutivo-sistemici di giustizia è riferita a p. 91.

Un problema grave è dato dal tema della *giustizia sociale*, per la quale lo Stato deve intervenire pesantemente nella vita sociale e privata (95), cioè non può seguire lo spontaneo evolversi delle regole

La **terza parte** porta il titolo *Un sistema politico libero*. Qui la preoccupazione fondamentale di von Hayek è quella di limitare il dominio del governo statale – e del diritto – sul singolo e sui dinamismi spontanei della società, fatta da singoli individui

e dalle loro azioni. La coercizione dello stato è giusta (per es. per le tasse) se esercitata entro i limiti socialmente condivisi dalla società.

Mutuando il paradigma evolucionistico-sistemico rispetto al paradigma volontaristico-costruttivistico-teleologico della prima parte, qui esso viene applicato alla questione della legislazione, la quale non può 'esagerare' nella pretesa di «ridisegnare l'intero sistema del diritto come un coerente sistema teleocratico» (109). **Chiedere se può chiarire la questione del limite tra diritto privato e diritto pubblico** (111).

La legislazione quindi non può coartare come regola esterna il primato dell'individuo che resta il giudice ultimo dei propri fini (116). Il potere del governo o dello stato trova un suo limite non nella fonte della sua sovranità, ma nel limite che impone la legislazione (120) in quanto regola condivisa (130). La democrazia è una procedura che serve per cambiare pacificamente i governi (122-123). Ma c'è una sua deriva (152).

Il governo della legge (The Rule of Law) è il fondamento della limitazione di tutti i poteri dello stato inclusi i poteri del legislativo (8141)

### **Questioni aperte:**

- avalutatività del diritto attuale in quanto mero fatto affermatosi → p. 78!
- Acriticità rispetto alla tradizione → p. 68
- Il sistema generato è sempre giusto? → p. 95-96. 98-100 (ma A. Sen non la pensa così!!)
- Lo stesso vale per il mercato → p. 104
- Nella contrapposizione tra Stato e individui, le organizzazioni intermedie che fine fanno → p. 117
- La formazione dell'opinione pubblica in democrazia → p. 127

Giovanni Giorgio maggio 2005